

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 72

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERZONI, MICILLO, DAGA, ZOLEZZI, VIGNAROLI, DEIANA,
ALBERTO MANCA, VIANELLO**

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti la disciplina delle attività professionali nel settore del turismo speleologico

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di aggiornare e armonizzare le normative che regolamentano l'attività delle guide speleologiche nel rispetto di quanto previsto dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, di seguito « codice ».

Molte regioni non hanno dato seguito a quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, provocando non poca confusione agli utenti del turismo e agli operatori del settore che devono confrontarsi con una disomogeneità della regolamentazione del settore da regione a regione. In alcuni casi le regioni hanno inserito nel proprio ordinamento delle figure professionali diverse da quelle previste dalla normativa, che spesso sovrappo-

pongono le rispettive competenze con quelle previste dal legislatore nella normativa nazionale. La conseguenza di questo comportamento è il proliferare di figure non professionali che non possono godere di alcune prerogative quali la copertura assicurativa e una forma giuridica riconosciuta e che non garantiscono un livello di formazione adeguato ad assicurare la sicurezza dagli utenti.

Si ritiene indispensabile intervenire nella regolamentazione dell'attività delle guide speleologiche partendo dalla considerazione del fatto che il territorio italiano è caratterizzato da una forte presenza di grotte che molto spesso racchiudono bellezze naturali di inestimabile valore. Esse sono il vuoto delle montagne e testimoniano il passaggio dell'acqua o della lava e

raccontano la storia della formazione della terra. L'inaccessibilità di alcune di queste formazioni crea l'ambiente ipogeo con un alone di mistero e di fascino.

La guida speleologica rappresenta la figura in grado di creare un contatto tra le grotte e il mondo esterno avendo le capacità e la formazione professionale adatte ad accompagnare le persone alla scoperta di questo mondo. Il lavoro della guida speleologica non si esaurisce con l'accompagnamento, ma a questo si affianca il compito di fornire informazioni e di far notare particolari aspetti dell'ambiente circostante dando spiegazioni circa i principali fenomeni naturali che si incontrano in grotta. L'accompagnamento può avvenire lungo percorsi strettamente turistici ovvero in parti delle grotte non attrezzate per il grande pubblico: si tratta in questo caso di escursioni di tipo esplorativo nelle quali, oltre a dare informazioni e spiegazioni, la guida speleologica deve curare gli aspetti più tecnici quali l'uso di materiali speleologici (corde, scale, lampade e altro), la definizione del percorso e l'aiuto ai clienti nei passaggi più impegnativi.

A fianco all'attività di accompagnamento la guida speleologica svolge anche quella più strettamente legata all'esplorazione di parti sconosciute delle grotte con stesura delle mappe e individuazione di eventuali nuovi passaggi per le visite. Per poter svolgere questa professione sono richieste capacità particolari come quelle legate all'utilizzo delle attrezzature e dei materiali di progressioni quali imbragature, corde, scalette, discensori e altro.

In Italia attualmente sono la Società speleologica italiana e il Club alpino italiano a svolgere l'attività di organizzazione coordinamento, divulgazione e insegnamento delle tecniche della speleologia.

È facile intuire che le responsabilità connesse allo svolgimento di queste attività non sono da sottovalutare per quanto concerne sia le persone accompagnate sia la tutela dell'integrità del mondo ipogeo. Per questo motivo crediamo sia necessario intervenire sull'organizzazione di questa professione coordinando e armonizzando le normative vigenti a livello regionale e dando

precise indicazioni sulle modalità di accesso alla professione stessa.

Analizzando la proposta di legge, l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge.

La legge statale individua la nuova figura professionale di guida speleologica e definisce le specifiche relative alle attività che le guide speleologiche possono svolgere (articolo 2).

Nell'articolo 3 sono evidenziati i due livelli professionali previsti, ossia quello di aspirante guida speleologica e quello di guida speleologica, che si differenziano fondamentalmente per grado di specializzazione e per possibilità di utilizzare determinate tecniche e attrezzature. In questo modo si garantisce una formazione continua nel tempo anche mediante l'attività di affiancamento degli aspiranti guida alle guide speleologiche.

Gli articoli da 4 a 9 affrontano il tema della formazione e dell'organizzazione dell'albo professionale dettandone le regole per l'accesso, stabilendo le linee guida per l'organizzazione dei corsi che consentono l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, precisando la durata temporale dell'iscrizione all'albo e prevedendo corsi di aggiornamento professionale in grado di accompagnare nel tempo le guide affinandone la formazione personale. Quello previsto è un percorso impegnativo e selettivo che si giustifica con il grado di responsabilità che la guida speleologica dovrà assumere nel momento in cui sarà chiamata ad accompagnare singole persone o gruppi, solitamente inesperti e poco preparati, in escursioni ed esplorazioni in grotte anche lungo percorsi non attrezzati come quelli turistici.

L'articolo 10 prevede la possibilità di partecipare a corsi di specializzazione per consentire alle guide speleologiche di poter ampliare le proprie competenze e poter operare, ad esempio, in ambito urbano o sui ghiacciai. Gli articoli 11 e 12 dettano alcuni principi che dovranno essere alla base del codice deontologico, i doveri della guida speleologica e la modalità di tariffazione delle prestazioni professionali. Il tentativo è chiaramente quello di mettere or-

dine nell'ambito delle offerte proposte dalle singole guide associate o no e di garantire agli utenti un livello elevato del servizio. Dall'articolo 13 all'articolo 16 si regolamentano le composizioni e i compiti dei collegi regionali e nazionale che dovranno gestire le attività sul territorio. La composizione di questi organi garantisce pari rappresentatività alle associazioni già operanti e riconosciute quali il Club alpino italiano e la Società speleologica italiana nonché opportunità di partecipazione a tutte le guide iscritte agli albi regionali. La vigilanza sulle attività degli organi è attribuita al Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo. Negli articoli 17 e 18 sono indicate le sanzioni per chi non rispetta quanto previsto dal codice deontologico e quanto indicato dalla legge. Gli articoli 19 e 20 trattano l'aspetto della formazione. Infine, nell'articolo 21 sono dettate le norme transitorie relative agli albi, prevedendone l'iscrizione per coloro che già operano nei settori oggetto della legge, e con l'articolo 22 si dettano specifiche norme per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Principi e oggetto)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di ordinamento della professione di guida speleologica, definita dall'articolo 2.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

(Oggetto della professione di guida speleologica)

1. È guida speleologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone singole o in gruppi in escursioni ed esplorazioni in grotte, cavità naturali, forre e ipogei artificiali;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 in grotte, cavità naturali, forre, o ipogei artificiali senza limiti di difficoltà e, per le escursioni speleologiche, fuori delle zone adibite a grotte turistiche o ipogei artificiali turistici è riservato alle guide speleologiche abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide speleologiche istituito dall'articolo 4, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 20.

Art. 3.

(Gradi della professione)

1. La professione di guida speleologica si articola in due gradi:

- a) aspirante guida speleologica;
- b) guida speleologica.

2. L'aspirante guida speleologica può svolgere solo l'attività di accompagnamento di persone in grotte naturali e in cavità naturali limitatamente a quelle a sviluppo orizzontale, escluse quelle in cui si richiede, anche occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi di progressione; il divieto non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica. In mancanza, egli decade di diritto di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 4.

4. La guida speleologica svolge le attività di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(Albo professionale delle guide speleologiche)

1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica, nei due gradi di aspirante guida speleologica e di guida speleologica, è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide speleologiche di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione deve essere fatta all'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso in cui la guida speleologica o l'aspirante guida speleologica intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione a più di un albo, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 5.

3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide speleologiche o degli aspiranti guida speleologica di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione all'albo. Se il Paese di provenienza non ha un proprio ordinamento, le guide e aspiranti guide o figure professionali corrispondenti non possono esercitare la loro professione sul territorio nazionale.

5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida speleologica o dall'aspirante guida speleologica che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Possono ottenere l'iscrizione all'albo delle guide speleologiche o degli aspiranti guida speleologica coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione europea;

b) età minima di ventuno anni per le guide speleologiche e di diciotto anni per gli aspiranti guida speleologica;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato medico sportivo rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata

la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza, domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

Art. 6.

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida speleologica e dell'aspirante guida speleologica, iscritti all'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la residenza, il domicilio o la stabile dimora in un comune della regione medesima.

3. La guida speleologica che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di speleologia in regioni diverse da quelle ai cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione agli albi delle regioni di appartenenza.

4. L'aggregazione di cui al comma 3 è disposta dal competente collegio regionale delle guide speleologiche. L'aggregazione non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida speleologica.

Art. 7.

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica o di aspirante guida speleologica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide speleologiche.

3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide speleologiche, di

cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide speleologiche di un'altra regione.

4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide speleologiche, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida speleologica per almeno due anni.

5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide speleologiche che ha organizzato il corso e sono composte da esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide speleologiche in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida speleologica designata dal collegio nazionale delle guide speleologiche. Un componente è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano e dalla presidenza della Società speleologica italiana.

7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide speleologiche e approvati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide speleologiche che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida speleologica, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide speleologiche.

Art. 8.

(Validità dell'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5.

2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempiimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

Art. 9.

(Aggiornamento professionale)

1. Le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica sono tenuti frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide speleologiche della regione al cui albo essi sono iscritti.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide speleologiche.

3. Le guide speleologiche che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7 sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. L'aspirante guida che superi, nel periodo prescritto, l'esame di abilitazione per guide speleologiche è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Art. 10.

(Specializzazioni)

1. Le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide speleologiche e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) speleologia glaciale;

b) speleologia urbana;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide speleologiche.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide speleologiche.

3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia, ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e abbiano su-

perato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.

Art. 11.

(Doveri della guida speleologica)

1. Le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica iscritti agli albi professionali sono tenuti a esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologia iscritti agli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per speleologi, alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L'esercizio della professione di guida speleologica e di aspirante guida speleologica non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Art. 12.

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide speleologiche, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide speleologiche e approvata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 13.

(Collegi regionali delle guide speleologiche)

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle

guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.

2. Del collegio regionale fanno parte di diritto tutte le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica iscritti agli albi della regione, nonché le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio regionale è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide speleologiche iscritte al relativo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo tra gli iscritti all'albo delle guide speleologiche componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.

9. La vigilanza sul collegio regionale è esercitata dalla competente autorità della regione.

Art. 14.

(Funzioni dei collegi regionali)

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;

c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'as-

semblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione ai medesimi e il rinnovo della stessa;

b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e con le associazioni rappresentative di altre categorie professionali e delle guide speleologiche di Paesi esteri;

d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;

e) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;

f) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente speleologico e della pratica della speleologia;

g) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

h) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali;

i) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e di itinerari speleologici e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale ipogeo e la promozione della speleologia e del turismo speleologico.

Art. 15.

(Collegio nazionale delle guide speleologiche)

1. È istituito il collegio nazionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida

quale organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni speleologiche, nonché da un uguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide speleologiche e dagli aspiranti guida iscritti agli albi scelti per almeno tre quarti tra gli iscritti agli albi delle guide speleologiche.

3. Al fine di cui al comma 2, ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, fatta salva la riserva di posti in favore delle guide speleologiche di cui al comma 2.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano, il presidente della Società speleologica italiana e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.

6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo tra gli iscritti agli albi delle guide speleologiche componenti il direttivo medesimo.

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 16.

(Funzioni del collegio nazionale)

1. Spetta al collegio nazionale:

a) redigere le norme di deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide speleologiche;

d) definire i programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;

e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;

f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide speleologiche di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;

g) mantenere i rapporti con gli organismi e con le associazioni rappresentative di altre categorie professionali e delle guide speleologiche di Paesi esteri;

h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi da devolvere in favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza;

l) promuovere la documentazione e la divulgazione della speleologia, nonché organizzare l'insegnamento nei settori della tecnica, della ricerca esplorativa e di quella scientifica;

m) uniformare i programmi e i supporti didattici;

n) diffondere e omogeneizzare le norme di sicurezza per la prevenzione degli incidenti in grotta;

o) promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente;

p) coordinare l'attività delle scuole di speleologia e degli istruttori che vi operano, favorendo la reciproca collaborazione.

Art. 17.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. Le guide speleologiche e gli aspiranti guida iscritti agli albi che si rendano col-

pevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle disposizioni degli articoli 11 e 12, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 18.

(Esercizio abusivo della professione)

1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Chi, essendo iscritto a un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella al cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

Art. 19.

(Scuole di speleologia)

1. Possono essere istituite scuole di speleologia per l'esercizio coordinato delle at-

tività professionali di insegnamento di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Le scuole di speleologica devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida speleologica iscritta all'albo della regione medesima.

3. L'attività di insegnamento nelle scuole di speleologia deve essere svolta da guide speleologiche o da aspiranti guida speleologica, purché il numero di questi non superi quello delle guide speleologiche, iscritti all'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 20.

(Scuole e istruttori del Club alpino italiano)

1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività speleologiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del Club alpino italiano svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del Club alpino italiano sono disciplinate dai regolamenti del medesimo Club, aggiornati in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

4. Le attività didattiche realizzate per le finalità di cui al comma 1 e non previste dalla presente legge non possono essere denominate scuole di speleologia e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Art. 21.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritti di diritto all'albo e fanno parte del collegio regionale delle guide speleologiche le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica abi-

litati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida speleologica che si iscrivono agli albi del comma 1 del presente articolo e che hanno compiuto quaranta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida speleologica.

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale delle guide speleologiche sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale delle guide speleologiche sono indette dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 22.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano i programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame nonché la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica o di aspirante guida speleologica sono definiti dagli organi regionali o provinciali competenti sulla base dei programmi e dei criteri generali stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0005130